

L. 26 LUGLIO 1975, N. 354

«NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ»

Art. 19
(Istruzione, formazione e tirocini)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 19 (Istruzione)</p> <p>5. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 (Istruzione, formazione e tirocini)</p> <p>5. È favorita l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture, nonché ai collegamenti informatici e ai prodotti multimediali utili per l'istruzione e la formazione professionale a distanza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.</p>	<p><i>La modifica proposta è finalizzata a valorizzare l'impiego degli strumenti multimediali sia per le attività di istruzione e formazione professionale a distanza, sia per lo svolgimento di attività culturali e ricreative. La scelta del legislatore del 2018 di non recepire tale proposta appare oggi meritevole di un ripensamento, anche alla luce delle significative evoluzioni intervenute negli ultimi anni nell'uso delle tecnologie digitali in carcere. Queste ultime si sono rivelate strumenti efficaci tanto per favorire le comunicazioni tra carcere ed esterno, quanto per implementare, più in generale, le attività trattamentali e la vita detenitiva. L'esperienza maturata durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha, in particolare, dimostrato la concreta compatibilità dell'impiego delle tecnologie con le esigenze di sicurezza, compatibilità che risulta oggi ulteriormente rafforzata dal progresso delle soluzioni tecniche, anche sotto il profilo della controllabilità dei flussi comunicativi. Rispetto al testo proposto dalla Commissione Giostra, si propone di specificare l'obbligo per l'amministrazione di favorire i collegamenti informatici necessari per le attività di formazione a distanza.</i></p>

Art. 21
(Lavoro all'esterno)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Proposta	Nota illustrativa
<p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p>	<p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo-tredicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p>		<p><i>La modifica proposta è coerente con l'esigenza di calibrare l'opera di erosione delle preclusioni penitenziarie, da ricondurre entro i più congrui binari siglati dalla nuova formulazione dell'art. 4-bis, con la centralità attribuita al lavoro quale pilastro del trattamento. La ritardata assegnazione al lavoro all'esterno, oltre i limiti del primo comma dell'art. 4-bis, non si giustificerebbe se non in ragione di un'inutile vocazione retributiva.</i></p> <p>4-bis. <i>La modifica coordina la norma con il testo riformato dell'art. 20, aggiornando il richiamo a quest'ultima disposizione.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Proposta	Nota illustrativa
<p>(segue)</p> <p>4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</p>	<p>4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali e presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</p>	<p>4-ter. abrogato</p>	<p>4-ter. <i>Il testo vigente del comma 4-ter corrisponde a quello proposto dalla Commissione giostra: privato delle previsioni relative alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, il comma resta a disciplinare le attività volontarie e gratuite a sostegno delle vittime.</i></p> <p><i>Si propone di eliminare questa ultima figura, introdotta dopo la sentenza Torreggiani c. Italia, rimasta inapplicata e fortemente problematica: al di fuori di percorsi strutturati di giustizia riparativa (oggi disciplinati dal Decreto legislativo 150/2022), essa rischia di essere strumentale, di esporre la vittima a ulteriori pregiudizi e di assumere una funzione meramente simbolico-punitiva.</i></p> <p style="text-align: right;">(segue)</p>

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Proposta	Nota illustrativa
(segue)		<p>4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai detenuti e gli internati assegnati ad attività lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria da svolgersi all'interno del sedime penitenziario, in regime di sicurezza attenuata ai sensi dell'art. 25-bis comma 7.</p>	<p><i>La modifica si propone di consentire un aumento dell'offerta lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria a favore di coloro che si siano giunti ad un livello di progressione trattamentale adeguata all'assegnazione al lavoro all'esterno e in presenza delle relative condizioni.</i></p> <p><i>La previsione incentiva infatti l'amministrazione ad organizzare, oltre alle lavorazioni intramurarie (fisiologicamente limitate e soggette alla ordinaria attività di vigilanza), attività lavorative da svolgersi nelle zone limitrofe alla cinta muraria, nella zona demaniale, ove possono essere allestite zone di lavoro a sorveglianza attenuata, anche grazie ai moderni strumenti elettronici di controllo.</i></p>

Art. 24
(Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2.</p> <p>2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p> <p>3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p>	<p>1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2.</p> <p>2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti in misura non superiore ad un terzo, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p> <p>3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti in misura non superiore ad un terzo, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione in misura non superiore ad un quinto.</p>	<p><i>Le modifiche proposte nei commi 2 e 3 costituiscono applicazione dei principi che regolano il pignoramento degli stipendi. Resta fermo il pignoramento per gli alimenti non superiore ad 1/3.</i></p>

Art. 43**(Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale)**

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore)</p> <p>1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale)</p> <p>1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione. Su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, le regioni possono organizzare negli istituti penitenziari corsi di istruzione e formazione professionale.</p>	<p><i>Le modifiche apportate all'art. 43 tengono conto della riforma del secondo ciclo di istruzione (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226), che oggi si articola in percorsi di istruzione (licei, istituti tecnici e professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. In base alla nuova disciplina al termine del primo ciclo è possibile accedere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, (statali), sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (regionali: cd. IeFP). Quest'ultimo sistema si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali, spendibili a livello nazionale e comunitario. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso apprendistato di 1° livello (d.lgs. n. 167/2011). Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato, su richiesta, il certificato delle competenze di base acquisite. I percorsi IeFP – che contemplano attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale.</i></p> <p><i>Si è ritenuto opportuno, pertanto, “parificare” l'istruzione secondaria superiore all'istruzione e formazione professionale, considerando a parte – nell'art. 42 – la formazione professionale “in senso stretto” che si svolge al di fuori ed a prescindere dall'istruzione.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p><i>(segue)</i></p> <p>4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.</p> <p>5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.</p> <p>6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'art. 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.</p>	<p>4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.</p> <p>5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche e le autorità regionali per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.</p> <p>6. abrogato</p>	<p><i>La modifica risponde alla organizzazione regionale dei percorsi formativi ai quali si fa riferimento nei commi precedenti.</i></p> <p><i>La soppressione è legata al superamento del principio di obbligatorietà del lavoro penitenziario.</i></p>

Art. 44
(Studi universitari e studi tecnici superiori)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Proposta	Nota illustrativa
<p>1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.</p> <p>2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.</p> <p>3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.</p> <p>4. I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.</p>	<p>1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o tecnici superiori che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.</p> <p>2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche e con gli istituti di formazione tecnica superiore per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.</p> <p>3. abrogato</p> <p>4. I detenuti e internati, studenti universitari, o che frequentano corsi di istruzione tecnica superiore sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.</p>		<p><i>Le modifiche proposte alla rubrica, e ai commi 1, 2 e 4 estendono ai percorsi formativi di istruzione tecnica superiore – espressamente contemplati dal d.lgs. n. 124 del 2018 tra le offerte trattamentali intermedie tra l'istruzione e la formazione professionale – le misure di tutela e incentivazione previste per gli studi universitari.</i></p> <p><i>Il comma viene soppresso, trattandosi di una previsione che postula l'obbligatorietà del lavoro penitenziario, oggi non più prevista.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Proposta	Relazione illustrativa
(segue)		<p>5. Sono evitati, salvo che per comprovate necessità, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in tali attività e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tale attività.</p>	<p><i>Si propone un comma 5 cogliendo un suggerimento della Commissione Ruotolo che valorizza espressamente la continuità degli studi, riconoscendole un rilievo particolarmente elevato. Ne consegue che i trasferimenti dei detenuti – anche quando giustificati da esigenze di decongestionamento – devono essere evitati, salvo la sussistenza di esigenze eccezionali. Tale previsione tiene conto della significativa disomogeneità dell’offerta formativa, soprattutto a livello di istruzione universitaria e tecnica superiore, che varia sensibilmente da istituto a istituto.</i></p>

Art. 45
(Benefici economici per gli studenti)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi.</p> <p>3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.</p> <p>5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede remunerazione proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.</p>	<p>2. abrogato</p> <p>3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado ed ai corsi di istruzione e formazione professionale, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano remunerazione.</p> <p>5. abrogato</p>	<p><i>I commi 2 e 5 vanno soppressi in quanto collegati all'obbligo del lavoro non più previsto.</i></p> <p><i>Il riferimento introdotto nei commi è conseguente alle modifiche degli articoli 43 e 44.</i></p>

Art. 46

(Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Relazione illustrativa
<p>Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.</p> <p>Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.</p>	<p>Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione e dei corsi di istruzione e formazione professionale anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.</p> <p>Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e formative e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.</p>	<p><i>Le modifiche si riferiscono al nuovo percorso di istruzione secondaria gestito dalle regioni già menzionato nell'art. 43.</i></p>

Art. 47
(Organizzazione del lavoro)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p> <p>7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.</p>	<p>1. Le lavorazioni penitenziarie e i servizi resi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati possono essere organizzati e gestiti dalle direzioni degli istituti e delle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, sia all'interno sia all'esterno, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da enti pubblici o privati e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e gli enti, pubblici o privati, sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei terreni, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'ente, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dagli enti che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p> <p>7. Quando le commesse provengono da enti pubblici o privati può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.</p>	<p><i>Le modifiche sono connesse a quelle apportate alla legge penitenziaria in tema di lavoro, ove si è tenuto conto della progressiva terziarizzazione dell'economia e dello sviluppo delle attività produttive di servizi.</i></p> <p><i>La sempre più ampia possibilità che i detenuti abbiano accesso ad attività lavorative anche esterne, relative all'erogazione di servizi e non solo alla produzione di beni, ha reso opportuna la menzione di questo tipo di attività nella presente disposizione, e la espressa previsione della possibilità di organizzare questo tipo di lavorazioni anche in strutture ove sono eseguite misure privative della libertà personale diverse dagli istituti penitenziari, come nelle REMS. L'eliminazione del riferimento attuale alle «imprese», sostituito con quello ad «enti pubblici o privati» consente di allargare la platea dei soggetti normativamente ammessi ad organizzare o gestire lavorazioni, che attualmente sarebbero preclusa a soggetti privati quali associazioni o fondazioni, ovvero ad enti pubblici non aventi carattere imprenditoriale.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p><i>(segue)</i></p> <p>9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.</p>	<p>9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.</p>	

Art. 49

(Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge.</p>	<p>Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo alle deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 20, comma 5-bis della legge.</p>	<p><i>La novella completa la riconfigurazione del ruolo della Commissione per lavoro penitenziario di cui all'art. 20 della legge, la cui attività, a seguito delle modifiche introdotte, se per un verso è stata improntata a criteri di trasparenza (in materia di avvicendamento nei posti di lavoro, ad esempio, per altro verso ha acquisito inediti spazi di discrezionalità (come in tema di previsioni di deroga agli elenchi), al fine di assicurare la migliore distribuzione dell'offerta lavorativa.</i></p> <p><i>Di conseguenza, anche la disciplina regolamentare sui criteri di priorità è incentrata sulle deliberazioni della Commissione e non più (soltanto) sulle previsioni normative astratte.</i></p>

Art. 50
(Obbligo di lavoro)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.</p>	<p>1. abrogato</p>	<p><i>La soppressione della disposizione è, all'evidenza, connessa all'eliminazione della previsione di obbligatorietà del lavoro penitenziario, contenuta nel testo originario del terzo comma dell'art. 20 della legge.</i></p>

Art. 51
(Attività artigianali, intellettuali o artistiche)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.</p> <p>2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.</p> <p>3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.</p> <p>4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione.</p>	<p>1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. abrogato</p> <p>4. Il direttore dell'istituto determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione.</p>	<p><i>Le modifiche si collegano al venir meno dell'obbligo del lavoro penitenziario.</i></p>

Art. 56
(Prelievi sulla remunerazione)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>2. Sulle controversie relative all'attribuzione, alla liquidazione delle spese di mantenimento e sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell'esecuzione.</p>	<p><i>La modifica razionalizza la disciplina delle controversie in materia di reclami relativi ai prelievi sulla remunerazione, concentrando la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, quale giudice "naturale" di tutte le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento in carcere del condannato.</i></p>

**Art. 57
(Peculio)**

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.</p> <p>12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.</p>	<p>2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della remunerazione. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.</p> <p>12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza, o ammesso al lavoro oppure a partecipare ad un progetto di pubblica utilità che richiede lo svolgimento di attività all'esterno dell'istituto, è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.</p>	<p><i>La modifica corrisponde al mutamento di denominazione del compenso dovuto ai detenuti lavoratori, che è oggi denominata nell'art. 22, «remunerazione» anziché «mercede».</i></p> <p><i>La previsione assimila ai reclusi in permesso o in licenza – quanto alla possibilità di ricevere piccole somme di denaro contante – i detenuti ammessi al lavoro all'esterno o alla partecipazione a progetti di pubblica utilità che richiedono lo svolgimento di attività all'esterno dell'istituto. Si tratta di una facilitazione a chi si trova temporaneamente fuori dall'istituto – che può essere di grande utilità per i detenuti che si trovano all'esterno a svolgere attività lavorative o di altro genere non meno che a quelli in licenza o in permesso – per fronte alle minime necessità quotidiane.</i></p>

Art. 60
(Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Proposta	Nota illustrativa
<p>1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.</p>	<p>1. La direzione si adopera per organizzare, attività di tempo libero per i soggetti che non svolgono attività lavorativa.</p>	<p>1. La direzione si adopera per organizzare altre attività trattamentali per i soggetti che non svolgono attività lavorativa</p>	<p><i>La modifica è connessa all'eliminazione della previsione di obbligatorietà del lavoro penitenziario.</i> <i>Rispetto al testo proposto dalla Commissione ministeriale si propone una versione differente, che supera il dualismo lavoro/tempo libero e risulta più coerente con la necessaria articolazione e diversificazione dell'offerta trattamentale nella quale il lavoro è solo una delle 'occupazioni' proposte, e la 'organizzazione' del tempo libero rientra nella risocializzazione.</i></p>

D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81

«DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO E REVISIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MANSIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183» (CD. JOBS ACT)

Art. 47
(Disposizioni finali)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (A).</p>	<p>4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i detenuti e gli internati. I detenuti e gli internati possono essere assunti, senza limiti di età, anche con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (A).</p>	<p><i>L'intervento normativo è finalizzato a promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato con i lavoratori detenuti ed internati. Il contratto di apprendistato ha causa «mista» e risulta, perciò, particolarmente utile lì dove si realizza la contemporanea esigenza di fornire un'adeguata formazione, garantendo, al contempo, un'opportunità lavorativa, com'è nel caso dei detenuti e degli internati. L'intervento realizza tale finalità rimuovendo i limiti massimi di età entro i quali è consentito l'impiego in apprendistato, oggi fissati in 25 anni per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e in 29 anni per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.</i></p>

Art. 2 commi 58-61
(Ammortizzatori sociali)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.</p> <p>Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.</p>	<p>58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.</p> <p>Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.</p>	<p><i>La modifica si propone di razionalizzare una disciplina introdotta dall'art. 2 della l. n. 92 del 2012 (cd. Legge Fornero), che ha creato una nuova sanzione accessoria a condanne penali emanate per certi titoli di reato (comma 58). Questa consiste nella revoca di una serie di prestazioni sociali alcune di natura previdenziale, e dunque collegate ad una pregressa contribuzione (come l'indennità di disoccupazione), altre addirittura di natura assistenziale (come la pensione sociale e la pensione di invalidità). Revoca che – si noti – prescinde da qualsiasi connessione delle prestazioni con l'attività delittuosa di cui alla condanna: quest'ipotesi è, infatti, prevista dal secondo periodo del comma, e rispetto a quest'ultima non si propongono modifiche.</i></p> <p><i>Al contrario, la previsione del primo periodo – della quale sembra lecito porre in dubbio persino la tenuta costituzionale – pare meritevole di ripensamento, per l'impatto negativo che essa produce sul condannato e sulla sua famiglia.</i></p> <p align="right"><i>(segue)</i></p>

**Art. 22
(Ergastolo)**

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.</p> <p>Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.</p>	<p>La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'isolamento notturno.</p> <p>Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.</p>	<p><i>La valorizzazione del lavoro penitenziario nella sua dimensione trattamentale quale strumento di responsabilizzazione e di risocializzazione, e la definitiva eliminazione delle sue residue valenze sanzionatorie, già avviata con la legge del 1975, richiedono di essere portate a compimento lungo una duplice direttrice. Da un lato, mediante il superamento dei profili di obbligatorietà ancora presenti nella disciplina vigente; dall'altro, attraverso il definitivo abbandono di quella configurazione — ormai anacronistica — del lavoro come modalità, peraltro teoricamente indefettibile, di esecuzione della pena detentiva, dalla quale tali profili di obbligatorietà traggono origine.</i></p> <p><i>In questa prospettiva, la modifica degli artt. 22, 23 e 25 c.p. consente di ricondurre il lavoro all'interno di una più ampia gamma di opportunità trattamentali, tra loro differenziate, che l'amministrazione è chiamata a offrire e alle quali il detenuto può liberamente aderire. Il lavoro viene così sottratto alla logica della doverosità e restituito alla sua funzione propria, quale strumento di promozione personale e di preparazione al reinserimento sociale.</i></p> <p><i>La Commissione proponeva di eliminare anche il riferimento all'isolamento notturno per coordinare la previsione con l'art. 6 ord. penit. che prevede per tutti i detenuti in esecuzione di una pena detentiva la possibile allocazione in camere multiple (v. COMMISSIONE GIOSTRA, <i>Il progetto di riforma penitenziaria</i>, Nuova editrice universitaria, 2018, p. 51).</i></p>

Art. 23
(Reclusione)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Nota illustrativa
<p>La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.</p> <p>Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.</p>	<p>La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'isolamento notturno.</p> <p>Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.</p>	

Art. 25
(Arresto)

Testo vigente	Proposta Commissione Giostra	Relazione illustrativa
<p>La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.</p> <p>Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.</p>	<p>La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione con l'isolamento notturno.</p> <p>Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.</p>	